

**INFORMATIVA PAGHE N. 5 / 2014**

**Ai gentili Clienti dello Studio**

Oggetto: **BONUS DI 80 EURO IN BUSTA PAGA**

Riferimenti: D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (Decreto Renzi), Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 28 aprile 2014, Circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 14 maggio 2014, Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 48/E del 7 maggio 2014.

### **PREMESSA**

I sostituti d'imposta (datori di lavoro e committenti) sono tenuti a riconoscere *automaticamente il bonus di 80 euro a partire dalla busta paga del mese di maggio 2014 ai lavoratori che ne hanno diritto*, senza necessità che sia prodotta alcuna richiesta da parte del lavoratore stesso.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Le condizioni per aver diritto al bonus di 80 euro (massimo annuo di 640 euro) sono:

- **reddito complessivo (reddito da lavoro dipendente più altri redditi) non superiore a 26.000 euro;**
- **imposta lorda sui redditi da lavoro, al netto delle detrazioni di lavoro dipendente, positiva.**

L'Agenzia delle Entrate riconosce il diritto al bonus anche:

- *ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia;*
- *ai lavoratori dipendenti all'estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali;*
- *ai lavoratori frontalieri.*

Il bonus spetta pure ai lavoratori che percepiscono somme a titolo di *cassa integrazione guadagni, mobilità o disoccupazione, e ai lavoratori deceduti in relazione al periodo di lavoro svolto nel corso dell'anno 2014.*

Il bonus:

- 1) si applica per il solo periodo d'imposta 2014;
- 2) viene rapportato al periodo di lavoro dell'anno;
- 3) ha natura di reddito di lavoro dipendente e dà diritto alle relative detrazioni.

**RECUPERO IN F24**

L'Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda la modalità di recupero del bonus erogato dal datore di lavoro, precisa che è stato istituito il **codice tributo 1655 da utilizzare in compensazione con le somme a debito nel modello F24** con il seguente ordine:

- fino a capienza vengono compensate le ritenute fiscali di ciascun periodo di paga (es. ritenute Irpef 1001, 1004, 1012 ..., addizionali regionali e comunali nonché ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività);
- per la differenza i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo.

Il recupero del bonus in compensazione non rientra nel limite di compensazione annua di 700.000 euro.

**INFORMATIVA**

Sebbene non sussista alcun obbligo, si ritiene **CONSIGLIABILE** che i sostituti d'imposta forniscano ai lavoratori un'informativa relativa alle condizioni di spettanza del bonus per ridurre il rischio che lo stesso, una volta concesso, debba essere restituito in sede di conguaglio o in dichiarazione dei redditi, perché il lavoratore non ne aveva diritto.

Si allega alla presente circolare un fac simile di informativa e di comunicazione che il lavoratore PUO' utilizzare.

In mancanza infatti l'azienda procederà comunque alla verifica della spettanza del bonus e al suo eventuale riconoscimento sulla base delle informazioni e della documentazione in suo possesso.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti.

Verona, 26/05/2014

*avv. Luigi Borsaro*